

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-5163 del 18/09/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. PADOVANI ROTTAMI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via Nazionale n. 185. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12-R4) e di messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da batterie (R13).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5390 del 18/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185. **Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12-R4) e di messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da batterie (R13).**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso quanto segue:

- **Padovani Rottami S.r.l.** attualmente gestisce un impianto sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185 in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzato con AUA DET-AMB-2022-5951 del 21.11.2022 e s.m.i.;
- con istanza pervenuta via pec in data 24.06.2025, acquisita al PG n. 115047 del 25.06.2025, come integrata con nota PG n. 120762 del 04.07.2025, la ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.** chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185;
- l'istanza presentata è volta ad ottenere, nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- parere/nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
- con il passaggio alla autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta intende apportare le seguenti modifiche:
 - o effettuazione di operazioni di trattamento R12 e R4 con ottenimento di end of waste conformi ai Reg. 333/11 e 715/13;
 - o aumento dei quantitativi dei rifiuti in stoccaggio istantaneo da 6.530 t a 7.660 t e dei quantitativi annuali da 28.385 t/anno a 34.520 t/anno;
 - o gestione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, quali RAEE, cavi ecc;
 - o utilizzo del fabbricato per operazioni di gestione rifiuti;
 - o conseguente riorganizzazione del lay-out dell'impianto;

Dato atto che le modifiche richieste sono state assoggettate a procedura di screening, conclusasi con atto del Dirigente Determinazione Num. 16966 del 22.08.2024, con esclusione dalla procedura di VIA, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto, inoltre, che per la ristrutturazione del fabbricato presente nell'impianto è in corso una SCIA già presentata al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, pertanto non ricompresa nel presente procedimento;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 125660 del 11.07.2025;
- la nota PG n. 137785 del 30.07.2025, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 17.09.2026;
- la nota PG n. 138547 del 31.07.2025, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti, scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali e, come richiesto dal Comune con mail del 30.07.2025, sulle matrici scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e impatto acustico;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 17.09.2025, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 164532 del 17.09.2025, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la suddetta seduta del 17.09.2025;

Atteso che, con nota PG n. 189721 del 21.10.2025, è stato trasmesso il verbale della seduta del 17.09.2025 e chiesto alla ditta di produrre, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione integrativa indicata nel verbale della seduta della Conferenza, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota PG n. 231829 del 30.12.2025, con cui, su richiesta della ditta avanzata con nota PG n. 228536 del 22.12.2025, i termini per la presentazione della documentazione integrativa sono stati prorogati al 31.01.2026;

Vista la nota pervenuta in data 31.01.2026, acquisita al PG n. 20363 del 02.02.2026, con cui la ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Tenuto conto che, con nota PG n. 68147 del 15.04.2026, è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 27.05.2026;

Dato atto che in data 20.05.2026 la ditta ha presentato volontariamente ulteriore documentazione acquisita al PG n. 92771/26, trasmessa agli Enti per con nota PG n. 93715 del 21.05.2026;

Considerato che la Conferenza dei Servizi ha concluso la seduta del 27.05.2026, esprimendo parere negativo, concordando che le carenze e le incongruenze riscontrate nella documentazione non fossero superabili attraverso prescrizioni autorizzative e costituissero motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, demandando pertanto al responsabile del procedimento l'inoltro della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;

Vista la nota PG n. 97472 del 27.05.2026, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato il parere di competenza reso per la seduta della Conferenza del 27.05.2026;

Dato atto che, con nota PG n. 109411 del 16.06.2026, Arpae-SAE:

- ha trasmesso alla ditta e agli Enti coinvolti il verbale della seduta della Conferenza del 27.05.2026;
- ha comunicato alla ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., che le carenze e le incongruenze riscontrate nella documentazione costituivano motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza;
- ha precisato che i motivi ostativi potevano essere superati revisionando la documentazione e presentando i documenti mancanti, fatto salvo l'eventuale preventivo espletamento delle procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in relazione alle modifiche non inserite nel procedimento di screening conclusosi con Determinazione Num. 16966 del 22/08/2024 e l'adeguamento a quanto previsto dal Decreto Ministero dell'Interno 26.07.2022 *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"* per le porzioni di impianto oggetto di modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato con AUA;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 115986 del 25.06.2026, con cui la ditta ha trasmesso le osservazioni relative alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., al fine di superare i motivi ostativi evidenziati;

Vista la nota PG n. 121117 del 02.07.2026 con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 27.07.2026 e contestualmente è stata trasmessa agli Enti interessati la documentazione ricevuta;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27.07.2026:

- Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha evidenziato specifiche incongruenze nella documentazione presentata in merito alla gestione rifiuti e la necessità di precisazioni in merito all'impatto acustico che impedivano l'espressione dei relativi pareri di competenza;
- il tecnico incaricato dalla ditta, preso atto delle osservazioni rilevate, ha chiesto alla Conferenza di sospendere la seduta, impegnandosi a presentare volontariamente la documentazione aggiornata entro il 14.08.2026 al fine di risolvere le incongruenze segnalate;

- la Conferenza ha concluso ritenendo di poter accogliere la richiesta della ditta e ha deciso di sospendere i lavori e di riunirsi in una nuova seduta a seguito del ricevimento della documentazione rettificata, al fine di acquisire i pareri conclusivi sulla istanza pervenuta;

Evidenziato altresì che nella medesima seduta della Conferenza:

- Arpae-SAE, vista la documentazione presentata, ha ritenuto che le modifiche apportate rispetto al progetto valutato nello screening non necessitassero di ulteriori procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. n 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- il rappresentante del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha preso atto della dichiarazione del tecnico in merito ad un setto divisorio che verrà posizionato nell'impianto e delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in merito al rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera f) dell'art.4.7.23 delle NTA di RUE e alla coerenza del progetto con il subambito PE3 di cui alla zonizzazione del RUE ed ha espresso pertanto parere favorevole per quanto di competenza in merito alla conformità urbanistico-edilizia del progetto presentato;
- il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha preso atto di quanto descritto nella relazione tecnica in merito all'adeguamento dell'impianto ai requisiti previsti dal D.M.26.07.2022;
- L'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche del SAE di Forlì-Cesena, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione presentata, ha confermato che le attività che si intendono esercitare presso l'impianto non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la rappresentante dell'Azienda U.S.L. Romagna ha ritenuto che la documentazione presentata fosse esaustiva rispetto a quanto evidenziato nella precedente seduta e permetta di esprimere parere favorevole per quanto di competenza;
- Arpae Servizio Territoriale ha ritenuto esaustiva la documentazione presentata in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento meteorico in acque superficiali ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Vista la nota PG n. 139208 del 29.07.2026, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato il parere di competenza reso per la seduta della Conferenza del 27.07.2026;

Dato atto che:

- con nota PG n. 142917 del 04.08.2026 Arpae-SAE ha trasmesso, agli Enti convocati e alla ditta, il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica in data 27.07.2026;
- con nota pervenuta in data 14.08.2026, acquisita al PG n. 149584/26, la ditta ha prodotto la documentazione rettificata;
- con nota PG n. 151764 del 20.08.2026 Arpae-SAE ha convocato una nuova seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 27.08.2026 e contestualmente è stata trasmessa agli Enti interessati la documentazione ricevuta;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27.08.2026:

- Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, esaminata la documentazione presentata dal proponente, ha ritenuto superate le criticità evidenziate nella precedente riunione della Conferenza ed ha espresso pertanto parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto di specifiche prescrizioni relative alle varie matrici;

- Il rappresentante del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, visti i pareri del Servizio Territoriale di Arpae, ha espresso pertanto:
 - parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque domestiche in acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae;
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae;
- Il rappresentante del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, come già evidenziato nella precedente seduta della Conferenza, ha inoltre preso atto delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata in merito alle prescrizioni di cui alla lettera f) dell'art.4.7.23 delle NTA di RUE e alla coerenza con il subambito PE3 di cui alla zonizzazione del RUE, come di seguito riportate e ha richiesto l'inserimento di una prescrizione specifica riportata nel dispositivo del presente atto:

“(...) L'area operativa dell'impianto è stata limitata al sub-ambito produttivo PE3 del RUE, mantenendo la porzione ricadente fuori da tale ambito libera anche dal deposito di mezzi e attrezzature.

Il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4.7.23, lettera f) del RUE, confermando le distanze minime dai fabbricati e dalle recinzioni. (...)”;

Evidenziato pertanto che la Conferenza nella seduta del 27.08.2026 ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Dato atto che la presente autorizzazione ricomprende, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..

Acquisita al PG n. 155938 del 28.08.2026 la relazione tecnica istruttoria resa dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 27.08.2026;

Vista la nota PG n. 161683 del 08.09.2026 con cui Arpae - SAE ha trasmesso alla ditta e agli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza del 27.08.2026;

Vista la nota PG n. 166885 del 16.09.2026, con cui Arpae SAE ha comunicato alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento che, per mero errore materiale, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27.08.2026 non è stata data lettura delle prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue domestiche, precisando che, vista l'assenza di modifiche, restano confermate le prescrizioni contenute nell'Allegato D dell'AUA vigente (inserito con DET-AMB-2025-2965 del 22/05/2025), mentre la planimetria di riferimento verrà aggiornata all'elaborato TAV. 02 Scarichi Idrici, Rev. 02 del 04.05.2026, acquisito con prot. n. PG/2026/20363, relativo sia allo scarico delle acque reflue domestiche sia allo scarico delle acque reflue di dilavamento.

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dalla responsabile dell'endo-procedimento relativo

all'Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 11.09.2026;

Visti in particolare gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati:

Elaborati acquisiti al PG n. 20363 del 02.02.2026:

- Lettera integrazioni del 31.01.2026;
- Dichiarazione di esclusione dal campo di applicazione del DPR 151/2011, del 25.01.2026;
- Relazione tecnica valutazione di impatto acustico - del 24.01.2026;
- marcatura CE Pressa Angar 3 anno 2023, matricola AA-093-23;
- marcatura CE pressa cesoia anno 2022, matricola BB 1013;
- marcatura CE tagliatubi TB 500, anno 2021, matricola 0023921;

Elaborati acquisiti al PG n. 115986 del 25.06.2026:

- Elaborato Sorveglianza radiometrica - Rev. 2.1 del 24.06.2026;
- Osservazioni motivi ostativi - del 23.06.2026;
- Relazione tecnica precisazioni sulla valutazione di impatto acustico - del 23.06.2026;
- Tav. 1 Planimetria catastale, CTR, Generale Rev. 2 del 18.06.2026;
- Tavola 2 - Scarichi idrici: stato di fatto e di progetto - Rev 2 del 04.05.2026;
- Tavola 5 - Sicurezza sul lavoro - percorsi pedonali del 18.06.2026

Elaborati acquisiti al PG n. 149584 del 14.08.2026:

- Relazione tecnica Manuale operativo - Rev. 3 agosto 2026;
- Allegato 2 - schede rifiuti impianto;
- Tavola 4 - Gestione rifiuti - Rev. 7 agosto 2026

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, quanto segue:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgono due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per le operazioni di stoccaggio R13 l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate per 250,00 €/t (con un importo minimo pari a 30.000,00 €) per i rifiuti pericolosi;
- per le operazioni di recupero R4-R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi sottoposti a messa

in riserva R13 presso l'impianto è pari a 5 t, e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R12 e R4 è pari a 34.470 t/anno;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria, alla luce dei suddetti importi e criteri, è così determinato:

- $5 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = \text{€ } 1.250,00$ (per le operazioni R13 sui rifiuti pericolosi, da adeguarsi al minimo previsto pari a 30.000,00 €);
- $34.470 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 413.640,00$ (per le operazioni R4-R12 sui rifiuti non pericolosi);

importo totale: $(413.640 + 30.000) = \text{€ } 443.640,00$;

Acquisito al PG n. 136179 del 24.07.2026 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.**;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 160688 del 07.09.2026, dalla quale risulta che la ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, è iscritta all' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Richiamato il parere favorevole del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in merito alla conformità urbanistica ed edilizia dell'attività in oggetto espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27.07.2026;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per rilasciare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 27.08.2026, comprensiva dei titoli abilitativi sopra indicati;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.** (P.IVA n. 03877000400), con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185, alla gestione dell'impianto sito nel Comune di **Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185**, in cui si effettuano operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R4/R12/R13) e di messa in riserva di rifiuti pericolosi (R13) nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle riportate negli Allegati A, B, C e D al

presente atto;

2. **di dare atto** che la presente autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (Allegato B e relativa planimetria Allegato B1);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato B1);
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato D).
3. **di approvare** l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato B1, l'Allegato C e l'Allegato D alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po n. 5 - 40139 Bologna, è pari a **443.640,00 €**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della polizza;

- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
6. **di stabilire** che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è subordinato a:
- a. presentazione al Comune della SCEA/CILA secondo quanto previsto dalla normativa edilizia;
 - b. accettazione da parte di Arpae della garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1991/93;
 - c. comunicazione ad Arpae di inizio attività da parte della ditta;
7. **di stabilire** che prima dell'avvio dell'operazione di recupero R4 sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 e della conseguente produzione di End of waste dovranno essere trasmesse ad Arpae idonee certificazioni rilasciate da Enti accreditati;
8. **di precisare** che eventuali varianti in corso d'opera rispetto alla normativa edilizia dovranno essere comunicate al Comune e ad Arpae, fatta salva la necessità di avviare il procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
9. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
10. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
11. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
12. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto la determina di AUA adottata con DET-AMB-2022-5951 del 21.11.2022 e s.m.i. si intende non più efficace in quanto sostituita dal presente atto, a decorrere dall'avvenuto adempimento alla sopra riportata prescrizione n. 6;
13. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
14. **di fare salvi:**
- o i diritti di terzi;
 - o eventuali modifiche alle normative vigenti;

- gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e s.m.i.;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 49/14 e s.m.i. per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
15. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
16. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae con d.D.G. 9/2026;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
17. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e all'Azienda USL Romagna territorialmente competente.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Forlì Cesena

Elena Montepaone*

**Documento firmato digitalmente*

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAE di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
2. i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Recupero [t/anno]
BATTERIE				
160601*	Batterie al piombo	R13	5	50
RAEE				
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R12 - R13	95	1.000
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
METALLI NON FERROSI				
020110	Rifiuti metallici	R4 - R12 - R13	2.551	11.850
100210	Scaglie di laminazione			
100299	Rifiuti non specificati altrimenti			
100305	Rifiuti di allumina			
100899	Rifiuti non specificati altrimenti			
110501	Zinco solido			
110599	Residui solidi non specificati altrimenti			
120103	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
120113	Rifiuti di saldatura			

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Recupero [t/anno]
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti			
150104	Imballaggi metallici			
160118	Metalli non ferrosi			
170401	Rame, bronzo, ottone			
170402	Alluminio			
170403	Piombo	R12 - R13		
170404	Zinco			
170406	Stagno			
170407	Metalli misti	R4 - R12 - R13		
191002	Metalli ferrosi			
191203	Metalli non ferrosi			
200140	Metalli			
METALLI FERROSI				
020110	Rifiuti metallici	R4 - R12 - R13	5.000	21.500
100210	Scaglie di laminazione			
100299	Rifiuti non specificati altrimenti			
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi			
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi			
120113	Rifiuti di saldatura			
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti			
150104	Imballaggi metallici			
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			
160116	Serbatoi per gas liquefatto			
160117	Metalli ferrosi			
160122	Componenti non specificati altrimenti			
160199	Rifiuti non specificati altrimenti			
170405	Ferro e acciaio			
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117			
191202	Metalli ferrosi			
200140	Metalli			

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Recupero [t/anno]
CAVI				
160122	Componenti non specificati altrimenti	R12 - R13	9	120
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
Totale complessivo			7.660	34.520

4. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
5. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti quali rifiuti generati in qualità di "nuovo produttore", a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza. Tali rifiuti non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;

Resto fermo che i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" devono essere stoccati esclusivamente nelle aree individuate come "deposito intermedio" limitatamente alla capacità massime dei rispettivi settori;
6. fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12; qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulare di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
7. fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11; qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formulare di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
8. dovrà essere possibile, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito intermedio come "nuovo produttore" e deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
9. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel documento "Relazione tecnica/Manuale operativo REV.3" dell'agosto 2026, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico "Tavola T4 Gestione rifiuti REV.7 dell'agosto 2026";

10. l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali presenti nell'impianto non dovrà superare i 5 metri;
11. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (160122, 120199, ecc.) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla tipologia di rifiuto, composizione, natura, ecc.;
12. il rifiuto in ingresso all'impianto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
13. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali vengono indicati il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, descrizione, stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
14. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
15. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
16. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13:**
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 715/2013** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
17. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
18. i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 o di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

19. i settori di deposito intermedio e temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti prodotti da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
20. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
21. per i rifiuti aventi "codice a specchio", devono essere preventivamente redatte/ottenute le schede di omologa, a cura del produttore del rifiuto, compilate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, almeno ogni 12 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

La ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;

22. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
23. per tutta la durata dell'autorizzazione, le aree verdi nonché la recinzione dovranno essere mantenute in perfetto stato su tutto il perimetro di confine dell'impianto;
24. nelle aiuole adibite a verde è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione;
25. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
26. deve essere mantenuta l'integrità delle pavimentazioni; qualora vengano rilevate carenze strutturali, devono essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto.
27. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. *Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016;*
28. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
29. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
30. L'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;
31. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;

32. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

ALLEGATO B e relativa planimetria (ALLEGATO B1)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI

(art. 124 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14.02.2005";

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	PADOVANI ROTTAMI SRL
Impianto	Centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti pericolosi
Ubicazione	Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) - Via Nazionale, n. 185

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

- La ditta Padovani Rottami Srl con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Via Nazionale n. 185, è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5951 del 21.11.2022 e s.m.i., relativa all'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi e sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185;
- L'istanza in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto concerne le acque reflue di dilavamento in acque superficiali, è inerente allo scarico (S1b in planimetria) proveniente dal dilavamento delle aree di deposito e lavorazione di rifiuti metallici esclusivamente non pericolosi collocati all'aperto su pavimentazione impermeabile con una superficie complessiva pari a mq 3.700,00;
- I sistemi di trattamento risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono così costituiti:
 - disoleatore 1 costituito da nr 3 vasche di sedimentazione/disoleazione in continuo con filtro a coalescenza con volume complessivo pari a mc 135,00, tempo di ritenzione 33,3 min, volume fanghi 5,10 mc, serbatoio oli da 16 mc;
 - disoleatore 2 costituito da 2 vasche di sedimentazione/disoleazione in continuo con filtro a

coalescenza con volume complessivo pari a mc 53,80, tempo di ritenzione 33,3 min, volume fanghi da mc 2,30.

- Con nota del 31.07.2025 prot. n. 138547 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria, anche con riferimento allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha espresso parere favorevole nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali, acquisita al prot. n. PG/2026/155938;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27.08.2026, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in acque superficiali afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo autorizzare lo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 24/06/2025 acquisita al protocollo di Arpae PG/2025/115047 e le successive integrazioni;
- Planimetria del Sistema fognario TAV. 02 "Scarichi Idrici: Stato di fatto e di progetto", Rev. 02 del 04.05.2026, acquisita con prot. n. PG/2026/20363 (Allegato B1 al presente atto).

CONDIZIONI:

SCARICO (acque reflue di dilavamento S1b in planimetria)

Indirizzo insediamento	Via Nazionale n. 185 – Castrocaro Terme e Terra del Sole
Destinazione dell'insediamento	Centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree di deposito e lavorazione rifiuti non pericolosi per una superficie complessiva pari a mq 3.700,00

Sistemi di trattamento	<u>disoleatore 1</u> costituito da nr 3 vasche di sedimentazione/disoleazione in continuo con filtro a coalescenza con volume complessivo pari a mc 135,00, tempo di ritenzione 33,3 min, volume fanghi 5,10 mc, serbatoio oli da 16 mc; <u>disoleatore 2</u> costituito da 2 vasche di sedimentazione/disoleazione in continuo con filtro a coalescenza con volume complessivo pari a mc 53,80, tempo di ritenzione 33,3 min, volume fanghi da mc 2,30.
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle dei sistemi di trattamento
Corpo Recettore	Acque superficiali afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. Con frequenza triennale, a decorrere dalla data di inizio attività, così come autorizzata con il presente atto, la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e a conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, la documentazione sotto elencata: Certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento per almeno i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura automatico dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;

8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

ALLEGATO C e relativa planimetria (ALLEGATO B1)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

- La ditta Padovani Rottami S.r.l. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Via Nazionale n. 185, è titolare di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5951 del 21.11.2022 e s.m.i., relativa all'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi e sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (Allegato D introdotto con DET-AMB-2025-2965 del 22/05/2025);
- con istanza pervenuta via pec in data 24.06.2025, acquisita al PG n. 115047 del 25.06.2025, come integrata con nota PG n. 120762 del 04.07.2025, la ditta Padovani Rottami S.r.l. chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le quali dichiara l'invarianza del titolo abilitativo già rilasciato;
- con nota del 31.07.2025 prot. n. 138547/25 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria, anche con riferimento allo scarico delle acque reflue domestiche (richiesto dal Comune con mail del 30.07.2025);
- il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole nella seduta della Conferenza dei Servizi del 27.08.2026 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque domestiche in acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae;
- il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque domestiche in acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato D dell'AUA vigente (inserito con DET-AMB-2025-2965 del 22/05/2025), come precisato con nota PG n. 166885 del 16.09.2026;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27.08.2026, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo autorizzare lo scarico delle acque reflue domestiche di cui all'art. 74, lettera g) del D.Lgs. 152/06 in acque superficiali nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Planimetria del Sistema fognario TAV. 02 “Scarichi Idrici: Stato di fatto e di progetto”, Rev. 02 del 04.05.2026, acquisita con prot. n. PG/2026/20363 (Allegato B1 al presente atto).

CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Nazionale n. 185, Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
Destinazione d'uso dell'insediamento	Insediamento adibito alla gestione di rifiuti non pericolosi (rottami metallici)
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (abitanti equivalenti)	Abitanti equivalenti totali n. 4
Recettore di scarico	<u>Scarico S1c</u> Acque superficiali afferenti al Bacino idrico dei Fiumi Uniti
Sistemi di trattamento prima dello scarico (S1)	Degrassatore da 870 litri Fossa Imhoff da 8 A.E. Comparto di sedimentazione: 500 litri Comparto di digestione: 1600 litri Filtro batterico anaerobico da 5,35 m3 Altezza massa filtrante: 1,50 m

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute

pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e ad Arpaè-SAE e comporterà la modifica dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Richiamati i seguenti riferimenti normativi in materia acustica:

- L. 26/10/1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- D.P.R. 142/2004 "Decreto Infrastrutture Stradali"
- L.R. 09/05/2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- D.G.R. 673/04 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico"

Premesse:

- Con istanza pervenuta via pec in data 24.06.2025, acquisita al PG n. 115047 del 25.06.2025, come integrata con nota PG n. 120762 del 04.07.2025, la ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.** chiede l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Via Nazionale n. 185, comprensiva di rilascio di nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..
- La ditta ha trasmesso specifica documentazione sull'impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica, in particolare l'elaborato denominato "*Valutazione di impatto acustico ambientale*" del 24.01.2026 acquisito al PG n. 20363/26 e il successivo elaborato "*Precisazioni sulla valutazione di impatto acustico*" del 23.06.2026, acquisito al PG n. 115986/26;
- con nota del 31.07.2025 prot. n. 138547/25 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria, anche con riferimento all'impatto acustico (come richiesto dal Comune con mail del 30.07.2025);
- Nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 27.08.2026:
 - il Servizio Territoriale di Arpae:
 - vista la relazione tecnica del tecnico competente in acustica datata 24/01/2026 e la successiva integrazione del 23/06/2026,
 - preso atto dei risultati delle misurazioni effettuate dal TCA, nonché delle simulazioni ottenute tramite software (IMMI)
 - valutato positivamente dal punto di vista dell'impatto acustico il nuovo assetto operativo della ditta, ovvero la riduzione dei macchinari usati all'esterno, il posizionamento fisso della presso Cesoia, la limitazione delle lavorazioni con utensili all'interno del capannone e l'efficacia delle mitigazioni acustiche precedentemente adottate

- ;
- il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha espresso il nulla osta ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae;
 - la Conferenza dei Servizi ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva del nulla-osta acustico, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;

Sulla base di quanto sopra esposto si rilascia:

Nulla-Osta acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **PADOVANI ROTTAMI S.r.l.**, per l'impianto sito in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole- Via Nazionale n. 185, con l'obbligo di rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Le mitigazioni acustiche realizzate precedentemente (muro di contenimento di altezza pari a 4 metri e duna sormontata da alberature, così come riportate nella Relazione acustica del 24/01/2026 e successiva integrazione del 23.06.2026) dovranno essere mantenute nel tempo e manutentate, al fine di evitare deterioramenti e/o soluzioni di continuità che possano far perdere di efficacia ai requisiti acustici delle stesse.
2. L'attività dovrà essere svolta secondo le modalità tecnico/gestionali previste dal TCA nella Relazione del 24.01.2026 in esterno, e successiva integrazione del 23.06.2026, dovranno essere utilizzati solo gli utensili/macchinari Pressa/Cesoia Taurus e Trattore dotato di Pinza/Ragno LIEBHERR LH30 indicati dal TCA e richiamati nella tabella sottoriportata; qualora la ditta intendesse utilizzare modelli diversi da quelli indicati, gli stessi dovranno avere requisiti acustici, in termini di impatto prodotto, non superiori a quelli valutati dal TCA; a riprova di tale requisito dovranno essere conservate presso la ditta, a disposizione degli organi di controllo, le relative schede tecniche, con indicate le caratteristiche acustiche dei macchinari (potenza acustica e/o livello di pressione sonora misurato a distanza nota), da cui si possa evincere il rispetto di tali requisiti.

Macchinario	Tipo rumore
Ragno LIEBHERR LH30	Fluttuante
Cesoia	Fluttuante
Autocarro scania R420	Fluttuante

3. Il funzionamento della presso Cesoia/Taurus, per le operazioni di recupero rifiuti, può avvenire esclusivamente nell'area F-R4, indicata nella planimetria "Tavola T4 Gestione rifiuti REV7 di agosto 2026".
4. I restanti elettrotensili, indicati nella relazione dal TCA (flessibile, alligator 9500, Angar 3, cesoia, ecc.), dovranno essere utilizzati solo internamente al capannone produttivo con portoni chiusi.

5. Le operazioni di recupero rifiuti (R12) svolte all'interno del capannone potranno avvenire solo all'interno dello stesso, con portoni chiusi e non in concomitanza con le attività di scarico.
6. **Entro tre mesi** dalla data di efficacia dell'Autorizzazione, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnico/descrittiva, a firma di TCA, contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei recettore R1 e R3 al fine di valutare il rispetto del limite di immissione differenziale (ex art. 4 del DPCM 14/11/1997), a completamento degli spostamenti/modifiche operative introdotte con la richiesta di rinnovo. Nello specifico, i punti di misura dovranno essere individuati in corrispondenza delle facciate più esposte all'attività della ditta. Per il recettore R3 il punto di misura dovrà essere individuato presso la facciata opposta rispetto alla via Nazionale. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno e dovranno caratterizzare le attività della ditta a pieno regime, acusticamente più impattanti (quali attività effettuata con pressa-cesoia/ragno, attività di movimentazione materiale ferroso presso i cumuli, fase di scarico con ragno), verificando altresì l'eventuale presenza di componenti impulsive nelle diverse fasi operative.
7. Nella relazione di cui al punto precedente dovranno essere indicate le condizioni di misura, l'attività espletata presso la ditta durante le misure, l'altezza dei cumuli ecc; qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte, al fine di acquisire il relativo benessere; la relazione succitata dovrà, inoltre, contenere una valutazione sui tempi di attuazione delle opere di mitigazioni eventualmente previste e indicare soluzioni tecnico gestionali da attuare nell'immediato per garantire il rispetto dei limiti di legge; si evidenzia che la prosecuzione dell'attività può avvenire nel rispetto dei limiti di legge.
8. Da ultimo, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitavo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.
9. Si richiama, comunque, che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 2, 3, 4 del DPCM 14.11.1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.